

VERBALE DI ACCORDO

Parma, 17 luglio 2019

tra

CA Italia, in qualità di Capogruppo, anche in nome e per conto di **CA FriulAdria**, **CA Carispezia** e **CA Group Solutions**

e

le Delegazioni Sindacali delle OO.SS. **Fabi**, **First-Cisl**, **Fisac-Cgil**, **Uilca** e **Unisin Falcri-Silcea-Sinfub**

premesse che:

- in data 29.7.2016, 21.12.2016 e 18.5.2017, le Parti hanno sottoscritto accordi per consentire, su base volontaria, l'accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del credito (di seguito Fondo di solidarietà) per complessive n. 300 risorse appartenenti alle categorie delle aree professionali e quadri direttivi (n. 288) e dei dirigenti (n. 12);
- in data 2.8.2018 è stato inoltre sottoscritto un accordo con cui le Parti hanno convenuto di accogliere ulteriori n. 200 domande avvalendosi della graduatoria già definita ed immodificabile in applicazione degli accordi citati al primo alinea e sulla base dei criteri e delle modalità di accesso ivi definite;
- gli ulteriori interventi organizzativi realizzati – integrazione delle Banche Fellini (di cui informativa del 15.2.2018), attivazione delle Direzioni Regionali (di cui all'informativa dell'8.11.2018) e la integrazione di CA Carispezia (di cui all'informativa del 9.5.2019) hanno evidenziato dal punto di vista organizzativo i presupposti tecnici per l'accoglimento di complessive 43 domande (di cui 33 per risorse appartenenti alla categoria delle aree professionali e dei quadri direttivi e 10 alla categoria dei dirigenti) di accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà,

premesse ulteriormente che

- in attuazione dell'accordo 27.10.2017 della ex Banca Carim (che prevede una specifica fase di verifica in caso di modifiche legislative), rispetto al quale è subentrata ad ogni effetto CA Italia in forza dell'accordo 25.5.2018, debbono complessivamente accedere alle prestazioni del Fondo di Solidarietà ancora nr. 11 risorse nelle date dell'1.12.2019 e dell'1.3.2023;
- le nuove disposizioni in materia previdenziale hanno determinato la possibilità per alcune delle risorse sopra individuate di anticipare l'accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà;

tenuto altresì conto che

- nel corso degli incontri di Gruppo del 4, 5, 16 e 17 luglio 2019, le Parti - verificata la sussistenza dei presupposti previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali e considerati anche gli interventi riorganizzativi in atto - convengono quanto segue.

UNISIN

UILCA

FABI

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

A) Accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà

Fermo quanto definito dagli accordi citati al primo e secondo alinea delle premesse del presente verbale di accordo, le Parti hanno condiviso di consentire l'accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà alle 33 risorse (n. 12 CA FriulAdria, n. 14 CA Carispezia, n. 7 CA Group Solutions) che hanno presentato relativa domanda appartenenti alla categoria delle aree professionali e dei quadri direttivi.

L'accesso avverrà, su base volontaria, avvalendosi della graduatoria già definita ed immutabile in applicazione dei citati accordi e sulla base dei criteri e delle modalità di accesso ivi definite - comprese le condizioni economiche e normative - fatte salve le indicazioni di seguito riportate.

Al fine di verificare l'attualità dell'interesse delle risorse rientranti nella graduatoria ad accedere ancora alle suddette prestazioni erogate dal Fondo di Solidarietà, le Aziende avranno cura di raccogliere entro il 13.09.2019 il modulo di conferma allegato al presente accordo (all.1). Tale modulo dovrà essere presentato al Servizio Pianificazione e Processi del Personale e firmato in originale.

L'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo avverrà l'1.12.2019 (con ultimo giorno di lavoro il 30.11.2019).

L'accesso del personale appartenente alla categoria dei dirigenti (sino ad un massimo di 10 risorse) avverrà, su base volontaria, avvalendosi dei criteri e delle modalità di accesso già definite nell'accordo 29.7.2016, Sezione II - comprese le condizioni economiche e normative - fatte salve le indicazioni di seguito riportate.

Il personale dirigente potrà manifestare, entro 2 mesi dalla finestra di accesso, la volontà di accedere alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà presentando la domanda a tal fine predisposta (all.2) con la quale confermano la decisione irrevocabile di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro. Tale domanda dovrà essere presentata al Servizio Pianificazione e Processi del Personale e firmata in originale.

L'Azienda, per ragioni organizzative, potrà differire la data di accesso del personale dirigente al Fondo per un periodo massimo di un anno.

L'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo potrà avvenire in data 1.12.2019 (con ultimo giorno di lavoro il 30.11.2019), 1.12.2020 (con ultimo giorno di lavoro il 30.11.2020) ovvero 1.7.2021 (con ultimo giorno di lavoro il 30.6.2021) fino al massimo complessivo di n. 10 risorse.

Previa verifica e conferma delle condizioni e criteri di accesso al Fondo di Solidarietà nei termini sopra indicati, ciascuna Azienda comunicherà agli interessati l'accoglimento della domanda e la relativa data di accesso.

B) Variazione finestre di accesso al Fondo di Solidarietà per il personale dell'ex Banca Carim

Fermo quanto definito dalle Parti con l'accordo sindacale dell'ex Banca Carim del 27.10.2017 e tenuto conto delle modifiche legislative intervenute in materia previdenziale (da ultimo con l'entrata in vigore della L. 26/2019 di modifica e conversione del D.L. 28.1.2019, n.4), con esclusivo riferimento alla finestra di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, le Parti hanno convenuto di

FABI

UNISI
ULCA

permettere su base volontaria - laddove reso possibile dall'attuale normativa previdenziale - l'anticipo della data di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e, conseguentemente, della finestra stessa:

- all'1.9.2019 per coloro che hanno finestra di accesso all'1.12.2019;
- all'1.12.2019 per coloro che hanno finestra di accesso all'1.3.2023;

Il personale interessato dovrà presentare al Servizio Pianificazione e Processi del Personale il modulo - firmato in originale - di richiesta di variazione della data di accesso alle prestazioni erogate dal Fondo di Solidarietà (all.3) entro il 5.8.2019 per l'accesso al Fondo di Solidarietà all'1.9.2019, ovvero entro il 4.10.2019 per l'accesso all'1.12.2019.

Restano confermati gli adempimenti formali previsti dai richiamati accordi (in particolare, in tema di formalizzazione della variazione delle finestre di accesso avanti apposita commissione di conciliazione).

Disposizioni finali

Con riferimento all'accordo di fusione del 9.7.2019, nel confermare che CA Italia subentrerà a CA Carispezia in tutte le obbligazioni relative al Fondo di Solidarietà, si conferma, altresì, l'applicazione al personale di CA Carispezia, destinatario del presente accordo ed iscritto al Fondo Pensione di Gruppo, di quanto previsto dall'accordo di fusione del 9.7.2019 in tema di destinazione delle somme rivenienti dalle eccedenze di cassa.

Le Parti concordano di confermare le previsioni di cui al verbale di accordo del 29.7.2016 in tema di eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento in materia di prestazioni pensionistiche.

Con il presente accordo si intende esaurita la platea del personale rientrante nella graduatoria di accesso al Fondo di Solidarietà definita ai sensi dell'accordo 29.7.2016.

Fase di verifica

Le Parti si incontreranno nel mese di ottobre e dicembre 2019 per una fase di verifica sull'attuazione del presente accordo e dei suoi impatti con particolare riferimento al tema degli organici.

A fronte di situazioni di particolare interesse o urgenza (quali eventuali modifiche normative al sistema previdenziale pubblico), anche di natura organizzativa, si potrà dar luogo a ulteriori incontri su richiesta di una delle Parti.

~~CA Italia~~

CA Group Solutions

CA FriulAdria

CA Carispezia

~~(Fab)~~

~~First-Cisl~~

~~Fisac-Cgil~~

~~Uilca~~

~~Unisin Faleri-Sitcea-Sinfub~~

ALLEGATO 1)

Spett.li

Servizio Personale dell'Azienda
(datore di lavoro)

.....

Servizio Pianificazione e Processi del Personale
CA Italia – CU722

In relazione a quanto previsto dal verbale di accordo del 17.7.2019, la/il sottoscritta/o nata/o a, il in servizio presso che maturerà alla data del (data necessariamente compresa entro il 31.12.2021) i requisiti previsti dalla legge per avere diritto al percepimento dei trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria - consapevole dei criteri di individuazione delle domande e delle modalità di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà stabiliti dall'accordo 29.7.2016 - conferma in via irrevocabile a (Azienda datore di lavoro) la volontà già manifestata con la domanda di adesione allegata alla circolare 16/232 di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro a decorrere dal 30.11.2019 con adesione al Fondo di Solidarietà dal 1.12.2019, previa rinuncia esplicita del preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, anche al fine di beneficiare, a titolo di incentivo all'esodo, degli specifici trattamenti previsti e regolati dal sopraccitato verbale di accordo.

In attesa di riscontro, porge distinti saluti.

(data)

.....

(firma)

ALLEGATO 2a)

Spett.li

Servizio Personale dell'Azienda
(datore di lavoro)

.....
Servizio Pianificazione e Processi del Personale
CA Italia – CU722

In relazione a quanto previsto dal verbale di accordo del 17.7.2019, la/il sottoscritta/o, nata/o a, il, in servizio presso, che maturerà alla data del i requisiti previsti dalla legge per avere diritto al percepimento dei trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, comunica in via irrevocabile a (Azienda datore di lavoro) di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro a decorrere dal 30.11.2019 con adesione al Fondo di Solidarietà dal 1.12.2019 (ferma la facoltà dell'Azienda di differire la data di risoluzione e del conseguente accesso al Fondo entro un massimo di 1 anno da dette date), beneficiando, a titolo di incentivo all'esodo, degli specifici trattamenti previsti e regolati dal sopraccitato verbale di accordo.

Al riguardo, resta inteso che sarà cura dell'Azienda comunicare l'effettiva data di risoluzione del rapporto di lavoro.

In attesa di riscontro, porge distinti saluti.

(data)

.....
(firma)

ALLEGATO 2b)

Spett.li

Servizio Personale dell'Azienda
(datore di lavoro)

..... / 11
Servizio Pianificazione e Processi del Personale
CA Italia – CU722

In relazione a quanto previsto dal verbale di accordo del 17.7.2019, la/il sottoscritta/o
....., nata/o a, il
....., in servizio presso
....., che maturerà alla data del i
requisiti previsti dalla legge per avere diritto al percepimento dei trattamenti
pensionistici a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, comunica in via <
irrevocabile a (Azienda datore di lavoro) di risolvere
consensualmente il proprio rapporto di lavoro a decorrere dal 30.11.2020 con adesione
al Fondo di Solidarietà dal 1.12.2020 (ferma la facoltà dell'Azienda di differire la data
di risoluzione e del conseguente accesso al Fondo entro un massimo di 1 anno da dette
date), beneficiando, a titolo di incentivo all'esodo, degli specifici trattamenti previsti e
regolati dal sopraccitato verbale di accordo.

Al riguardo, resta inteso che sarà cura dell'Azienda comunicare l'effettiva data di
risoluzione del rapporto di lavoro.

In attesa di riscontro, porge distinti saluti.

(data)

.....
(firma)

ALLEGATO 2c)

Spett.li

Servizio Personale dell'Azienda
(datore di lavoro)

.....
Servizio Pianificazione e Processi del Personale
CA Italia – CU722

In relazione a quanto previsto dal verbale di accordo del 17.7.2019, la/il sottoscritta/o
....., nata/o a, il
....., in servizio presso
....., che maturerà alla data del i
requisiti previsti dalla legge per avere diritto al percepimento dei trattamenti
pensionistici a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, comunica in via
irrevocabile a (Azienda datore di lavoro) di risolvere
consensualmente il proprio rapporto di lavoro a decorrere dal 30.6.2021 con adesione al
Fondo di Solidarietà dal 1.7.2021 (ferma la facoltà dell'Azienda di differire la data di
risoluzione e del conseguente accesso al Fondo entro un massimo di 1 anno da dette
date), beneficiando, a titolo di incentivo all'esodo, degli specifici trattamenti previsti e
regolati dal sopraccitato verbale di accordo.

Al riguardo, resta inteso che sarà cura dell'Azienda comunicare l'effettiva data di
risoluzione del rapporto di lavoro.

In attesa di riscontro, porge distinti saluti.

(data)

.....
(firma)

ALLEGATO 3a)

Spett.li

Servizio Personale dell'Azienda
(datore di lavoro)

.....
Servizio Pianificazione e Processi del Personale
CA Italia – CU722

In relazione a quanto previsto dal verbale di accordo del 17.7.2019, la/il sottoscritta/o nata/o a, il in servizio presso che maturerà alla data del i requisiti previsti dalla legge per avere diritto al percepimento dei trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, comunica a (Azienda datore di lavoro), la volontà di anticipare l'adesione al Fondo di Solidarietà (prevista all'1.12.2019) all'1.9.2019 e – di conseguenza – la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è da intendersi alla data del 31.8.2019, previa rinuncia esplicita del preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, anche al fine di beneficiare, a titolo di incentivo all'esodo, degli specifici trattamenti previsti e regolati dal sopraccitato verbale di accordo.

In attesa di riscontro, porge distinti saluti.

(data)

.....
(firma)

ALLEGATO 3b)

Spett.li

Servizio Personale dell'Azienda
(datore di lavoro)

.....
Servizio Pianificazione e Processi del Personale
CA Italia – CU722

In relazione a quanto previsto dal verbale di accordo del 17.7.2019, la/il sottoscritta/o nata/o a, il in servizio presso che maturerà alla data del i requisiti previsti dalla legge per avere diritto al percepimento dei trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, comunica a (Azienda datore di lavoro), la volontà di anticipare l'adesione al Fondo di Solidarietà (prevista all'1.3.2023) all'1.12.2019 e – di conseguenza – la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è da intendersi alla data del 30.11.2019, previa rinuncia esplicita del preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, anche al fine di beneficiare, a titolo di incentivo all'esodo, degli specifici trattamenti previsti e regolati dal sopraccitato verbale di accordo.

In attesa di riscontro, porge distinti saluti.

(data)

.....
(firma)